

Messaggio

numero

7335

data

20 giugno 2017

Dipartimento

SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 21 settembre 2015 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per la modifica degli artt. 47, 51 e 52 della Legge sugli assegni di famiglia “Un occhio di riguardo per i Ticinesi provenienti da fuori Cantone nella LAF” (periodo di carenza per i ticinesi)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente Messaggio rispondiamo alla succitata iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata, che interessa il periodo di carenza dei cosiddetti “ticinesi” per il diritto all’assegno integrativo (AFI) e l’assegno di prima infanzia (API).

Con l’atto parlamentare in esame, si chiede che il periodo di carenza di 3 anni (cioè la condizione di dover essere stati domiciliati in Ticino, nel senso di avervi avuto la residenza abituale, perlomeno nei 3 anni precedenti alla richiesta prima di poter avere diritto agli AFI-API), venga “allentato” per le persone originarie del Cantone, nonché per le persone che rientrano in Ticino e che nel passato vi sono state domiciliate per un totale di almeno 6 anni.

Per queste persone si chiede che non vi sia, in pratica, alcun periodo di carenza, di modo che le stesse potrebbero aver diritto agli AFI-API da subito, cioè dal loro rientro in Ticino. Si fa l’esempio della donna che va a vivere all’estero con il marito e che, a seguito del divorzio, torna in Ticino da sola con i figli a carico.

Si propone così di adeguare l’art. 47 cpv. 1 lett c) Laf (per l’AFI, famiglie monoparentali e biparentali), l’art. 51 lett. c) Laf (per l’API, famiglie monoparentali) e l’art. 52 cpv. 1 lett. c) Laf (per l’API, famiglie biparentali).

Le proposte, che introducono una differenziazione nell’applicazione del periodo di carenza fra un richiedente e l’altro, non sono chiare. Inoltre, la messa in atto di quanto richiesto dall’iniziativa parlamentare pone problemi giuridici non indifferenti.

Anzitutto, non è evidente come debba essere delimitato il campo di applicazione personale delle nuove normative proposte.

L’iniziativa concerne:

- le persone originarie del Cantone;
- le persone che rientrano in Ticino e che nel passato vi sono state domiciliate complessivamente per almeno 6 anni.

La prima condizione si riferisce alle persone con cittadinanza svizzera (secondo la legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952; LCit; RS 141.0) e alle persone con cittadinanza ticinese e attinenza comunale (secondo la legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994; LCCit; RL 1.2.1.1)? O meno? Oppure si fa riferimento alle persone che hanno un legame con il nostro territorio indipendentemente dalla nazionalità e secondo la citata legislazione cantonale? Pertanto, nel novero dei cosiddetti "*ticinesi*", rientrerebbero soltanto le persone di nazionalità svizzera e originarie dal Cantone Ticino oppure anche gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza ticinese?

La seconda condizione si riferisce a chi è stato in passato domiciliato in Ticino per almeno 6 anni e che vi rientra. Come si dovrebbe, solo per fare un esempio ritenuto che le possibili costellazioni che potrebbero presentarsi possono essere diverse, trattare il caso dello straniero che resta in Ticino per 6 anni (ad esempio, dall'età di 2 anni fino agli 8 anni), poi lascia il Ticino per 20 anni e in seguito rientra nel Cantone con i figli? In questi casi, il diritto agli AFI-API dovrebbe essere concesso senza periodo di carenza?

A priori, peraltro, occorrerebbe capire quale sia la motivazione di siffatta differenziazione. Si intende favorire una determinata categoria di persone, sempreché si possa chiarire il campo di applicazione personale sopra descritto?

In tal caso, occorre osservare come siffatto vantaggio risulterebbe essere verosimilmente contrario all'art. 8 della Costituzione federale (principio della non discriminazione), ritenuto come trovare un'oggettiva giustificazione per tale distinzione appare essere assai arduo.

Il periodo di carenza per il diritto agli AFI-API è una delle condizioni materiali del diritto a queste prestazioni sociali di complemento a garanzia del fabbisogno vitale dei figli e, a determinate condizioni, delle famiglie. Esso esiste sin dalla loro messa in vigore in Ticino il 1° luglio 1997. L'obiettivo è, sostanzialmente, quello di evitare il cosiddetto "turismo assicurativo" e, quindi, che chiunque – svizzero o straniero che sia – possa accedere alle prestazioni familiari cantonali di complemento senza aver previamente ammortizzato un periodo minimo di residenza abituale nel nostro Cantone.

Rammentiamo che l'attuale dispositivo già consente un'assenza dal Cantone, senza che ciò abbia alcun effetto sul conteggio del periodo di carenza in funzione di una nuova richiesta di AFI-API oppure di un diritto a AFI-API già in corso: in effetti, l'art. 63 cpvv. 2 e 3 (e contrario) Laf prevedono che il titolare del diritto non deve nuovamente ammortizzare il periodo di carenza di 3 anni se interrompe la residenza abituale in Ticino per un periodo massimo di 12 mesi consecutivi, rispettivamente l'art. 65 cpv. 1 Laf dispone che il diritto corrente agli AFI-API non decade se l'assenza dal Ticino è inferiore a 12 mesi consecutivi (considerato comunque che, durante l'assenza, il diritto alle prestazioni è oggetto di riesame e, se del caso, viene sospeso nei mesi di assenza; art. 65 cpv. 2 Laf).

Siamo del parere che, al di là dei problemi giuridici che porrebbe la concretizzazione di quanto richiesto dall'iniziativa parlamentare, l'attuale dispositivo sia già sufficientemente equilibrato e risponda alla necessità di coniugare le imprescindibili esigenze di controllo con la copertura del fabbisogno esistenziale delle famiglie.

Nella prassi, le situazioni descritte dagli autori dell'iniziativa risultano inoltre essere abbastanza rare, di modo che non si ritiene di dover trovare una diversa soluzione legislativa rispetto all'attuale.

In conclusione, proponiamo di respingere quanto richiesto dall'iniziativa parlamentare in esame.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri